

Legge regionale 10 dicembre 2021 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

Art. 41

(Monitoraggio delle politiche)

1. Al fine di approfondire e rendere disponibili informazioni aggiornate sull'attuazione delle politiche rivolte alla famiglia, ai giovani e alla promozione delle pari opportunità nel territorio regionale, il Servizio competente in materia di politiche familiari svolge funzioni di monitoraggio, in collaborazione con l'Osservatorio politiche del lavoro di cui all'articolo 28 bis della legge regionale 18/2005 e con l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'articolo 26 della legge regionale 6/2006, anche attraverso l'utilizzo di data base integrati da elaborare con metodi statistici e predittivi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Servizio è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati.